

**COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 61/05/2011**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con i ricorsi di cui in epigrafe, Fo.Va., rappresentato e difeso come in atti, chiedeva, previa sospensione, di annullare gli avvisi di accertamento sopra indicati deducendone la illegittimità:

- 1) per mancanza della prova che i dati provenienti dai conti correnti formalmente intestati a soggetti terzi siano riconducibili all'attività di agente immobiliare svolta dallo stesso;
- 2) per illegittimità degli atti nella parte in cui considerano i ricavi al lordo dell'IVA;
- 3) per illegittimità degli atti nella parte in cui non tengono conto dei ricavi già imputati con gli avvisi di accertamento n. ROVO01010031212007 e n. ROV01010078512007;
- 4) per infondatezza degli avvisi in relazione ad alcune operazioni;
- 5) per mancata considerazione delle somme nella disponibilità del coniuge;
- 6) per illegittimità degli atti nella parte in cui l'Ufficio considera anche le uscite "ricavi presunti" e non tiene conto dei costi;
- 7) per difetto di motivazione in riferimento agli asseriti ricavi accertati.

In subordine il ricorrente chiedeva la riduzione degli accertamenti scorporando dagli atti impugnati gli importi risultanti dai conti correnti di altri soggetti, l'IVA implicita sulle somme accertate, gli importi per i quali il contribuente ha fornito opportuna giustificazione nonché gli importi già oggetto di separati avvisi di accertamento; in ogni caso con vittoria delle spese di giudizio ed accessori.

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Como si costituiva ritualmente controdeducendo come in atti e chiedeva di dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento ad alcune eccezioni del ricorrente e di rigettare per il resto; precisava che gli accertamenti dell'odierno contendere sono stati emessi ai sensi dell'art. 43 del DPR 600/73 ovvero ad integrazione dei precedenti avvisi, e non a supporto come afferma controparte; invero con i nuovi avvisi di accertamento sarebbero stati presi in considerazione nuovi elementi (movimentazioni bancarie transitate sui conti correnti connessi ad aspetti non considerati nei primi atti); chiariva che, con gli avvisi di accertamento notificati in epoca precedente il cui contenzioso si è concluso favorevolmente per l'Ufficio giusta sentenza della CTR di Milano n. 128/43/2010 depositata il 15/11/2010, l'Agenzia aveva riscontrato, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che il sig. Fo.Va. svolgeva abusivamente ed in totale evasione d'imposta l'attività di mediazione immobiliare per la vendita e la locazione delle unità immobiliari della "Eliolub" sas e della Fraban srl; recuperava, perciò, a tassazione le provvigioni non dichiarate.

L'Ufficio riferiva, inoltre, che gli avvisi di accertamento per i quali la CTR di Milano ha confermato nel merito l'operato dell'Ufficio (anche se impugnati per Cassazione dal ricorrente) sono scaturiti dalla verifica fiscale a carattere generale della Guardia di Finanza di Menaggio che notificava il PVC al ricorrente in data 7 luglio 2006

Successivamente, il Comandante Regionale Lombardia della Guardia di Finanza di Milano autorizzava l'acquisizione di conti correnti bancari e postali intrattenuti presso qualsiasi dipendenza dei quali il ricorrente era intestatario e la Guardia di Finanza di Menaggio, a seguito dei controlli effettuati, notificava al ricorrente il PVC redatto il 9 febbraio 2010 dal quale sono scaturiti gli attuali avvisi di accertamento impugnati.

All'udienza del 09/06/2011 la CTP di Como disponeva la sospensione cautelare degli atti impugnati.

In data 24/06/2011 l'Ufficio depositava memorie aggiuntive e comunicava al ricorrente che con provvedimenti protocollo n.7352212011 e protocollo n. 7382612011 del 19/05/2011 (sulla base di quanto documentato e provato in sede di contraddittorio) aveva **rideterminato in autotutela**:

**-per il 2004** il reddito d'impresa da € 316.551,00 accertato ad € 66.803,19 (dichiarato € 33.715,00) e conseguentemente aveva rideterminato in autotutela il reddito imponibile in € 74.521,00 (accertato € 324.269,00) e relative addizionali, nonché la maggiore IRAP di € 2.520,00 (accertato € 12.020,00) e la maggiore IVA di € 4.120,00 (accertato € 31.745,00); sanzioni come per legge;

**-per l'anno 2005** il reddito d'impresa da € 413.683,00 accertato ad € 125.198,00 (dichiarato € 51.822,00) e conseguentemente aveva rideterminato in autotutela il reddito imponibile in € 134.723,00 (accertato € 423.208,00) e relative addizionali, nonché la maggiore IRAP di € 4.981,00 (accertato € 15.380,00) e la maggiore IVA di € 12.720,00 (accertato € 41.509,00); sanzioni come per legge.

Con memoria difensiva presentata in data 7/10/2011 il ricorrente contestava le controdeduzioni dell'Ufficio e, richiamando tutte le domande dell'atto introduttivo del giudizio, concludeva con la richiesta di annullamento degli atti impugnati.

All'odierna pubblica udienza il Collegio dispone la riunione dei due ricorsi per connessione; le parti insistono nelle proprie conclusioni

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente sul presunto difetto di motivazione, la Commissione ritiene soddisfatta la motivazione degli atti impugnati giacché gli stessi evidenziano in modo chiaro le ragioni dei provvedimenti, i momenti ricognitivi e logici e gli elementi essenziali che hanno consentito al ricorrente di predisporre in modo efficace la propria difesa attraverso sia del corretto contraddittorio che con tempestivi e documentati ricorsi.

Quanto ai motivi di diritto di cui ai punti 1, 4 e 5, la Commissione rileva che per il punto 1 l'Ufficio ha riconosciuto fondata la doglianza del ricorrente ed ha scomputato dai maggiori ricavi accertati € 247.192,39 per l'anno 2004 ed € 268.409,63 per l'anno 2005. Tali ammontare corrispondono alle movimentazioni in entrata ed in uscita confluite sui conti intestati esclusivamente a soggetti terzi.

La Commissione osserva che, per le movimentazioni bancarie registrate sui conti di cui il contribuente è risultato intestatario, lo stesso deve giustificare i flussi di denaro transitati su di essi; la documentazione prodotta dal ricorrente per l'anno 2004, solo successivamente al contraddittorio, non giustifica le movimentazioni bancarie registrate sui conti; in più non vi è esatta coincidenza per gli anni in contestazione (punto 4) tra le movimentazioni bancarie e gli importi delle fatture e delle spese che il ricorrente assume di aver sostenuto.

Per l'anno 2005, invece, della documentazione prodotta solo successivamente in sede di contraddittorio, la Commissione ritiene giustificato l'importo di € 1.500,00 per l'acquisto della collana per la sig.ra Bo., l'importo di € 13.149,25 per l'acquisto dell'autovettura Fiat, l'importo di € 5.426,54 per il pagamento di oneri urbanisti (per complessivi € 20.075,79).

Per quanto riguarda la doglianza della mancata considerazione delle somme nella disponibilità del coniuge (quarto motivo di diritto) le affermazioni del ricorrente non sono supportate da alcun riscontro documentale.

Per quanto sopra si ritengono legittime e fondate le riprese fiscali operate dall'Ufficio. In particolare:

- per l'anno 2004 il maggior imponibile di € 33.088,19 è costituito da prelevamenti non giustificati di € 12.488,19 (€ 14.543,89 - € 1.555,70 - € 500,00) e da versamenti non giustificati di € 20.600,00; di conseguenza il reddito d'impresa definito in via di autotutela è pari ad € 66.803,19 (si veda provvedimento di autotutela n. 73522/2011);

- per l'anno 2005 il maggior imponibile di € 73.375,92 è costituito da prelevamenti non giustificati di € 8.425,92 (€ 28.501,71 - € 1500,00 - € 13.149,25 - € 5.426,54) e da versamenti non giustificati di € 64.950,00 (€ 64.450,00 + € 500,00); conseguentemente il reddito d'impresa definito in via di autotutela è pari ad € 125.198,00 (si veda provvedimento protocollo n. 73826/11).

**Sul secondo motivo di ricorso** (i ricavi dovevano essere accertati al lordo dell'IVA) la Commissione, tenuto conto delle argomentazioni dell'Ufficio (i versamenti ed i prelevamenti sono considerati componenti positivi di reddito; l'Ufficio ha recuperato l'IVA solo sui versamenti, ma non anche sui prelevamenti considerati come acquisti non auto fatturati) e considerato che il ricorrente non ha portato l'IVA in detrazione per cui non vi è stato danno erariale, appare corretta e legittima l'applicazione della sola sanzione per omessa fatturazione sulle somme relative ai prelevamenti; invero, ai fini delle imposte indirette, l'IVA viene calcolata sull'importo complessivo delle movimentazioni finanziarie.

Quanto all'eccezione che con gli atti impugnati l'Ufficio non avrebbe tenuto conto dei ricavi accertati con i precedenti avvisi di accertamento (terzo motivo di diritto), la Commissione rileva prima che l'Ufficio nelle motivazioni ha fatto presente che per gli stessi anni "gli imponibili accertati sono stati considerati come dichiarati e le imposte dovute come versate" (cfr pag. 3 degli avvisi di accertamento); osserva, poi, che con gli avvisi impugnati sono stati presi in considerazione nuovi elementi: movimentazioni bancarie transitate sui conti correnti connessi ad aspetti non considerati nei primi accertamenti.

L'art. 43, comma 4 del DPR 600/73, dispone che "Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notifica di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi". I nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali l'Ufficio è venuto a conoscenza sono stati specificatamente indicati negli avvisi di accertamento.

Pertanto, gli accertamenti impugnati, ad integrazione dei precedenti avvisi (e non di supporto come sostenuto dal ricorrente) sono del tutto legittimi e non realizzano alcuna duplicazione di ricavi giacché riguardano due diverse modalità accertative basate su elementi presuntivi diversi.

Quanto all'eccezione secondo la quale l'Ufficio non avrebbe tenuto conto di una quota ragionevole di costi (sesto motivo di ricorso), la Commissione ritiene infondata l'eccezione in quanto, trattandosi di accertamento analitico induttivo, non è possibile procedere ad un abbattimento forfettario dei costi. Il ricorrente non ha fornito alcuna prova che il prelievo è stato eseguito per affrontare un costo nell'esercizio dell'attività d'impresa.

#### **P.Q.M.**

La Commissione dichiara l'estinzione parziale del giudizio per cessata materia del contendere relativamente al contenuto dei provvedimenti di annullamento parziale in autotutela emessi dall'Ufficio. Rigetta per il resto i riuniti ricorsi e compensa fra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Como il 20/10/2011